

Prot. n. 10267 del 6/3/2019

**CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA GALLETTA 42 ALL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO SOCIALE CULTURALE RICREATIVO ANNALENA TONELLI"**

TRA

Il Comune di San Lazzaro di Savena C.F. 00754860377 - PI 00522421205, nella persona della Dirigente 2^a Area Programmazione e Gestione del Territorio Arch. Anna Maria Tudisco, domiciliata per la carica presso la sede comunale (d'ora in poi denominato Concedente)

E

l'Associazione "Centro Sociale Culturale Ricreativo Annalena Tonelli" (d'ora in poi denominata Concessionario) con sede legale in via Galletta n. 42 rappresentata nella persona della Presidente Dott.ssa Carla Canini, domiciliata per la carica presso la sede del Centro "Annalena Tonelli" ex id. AT 851751 alasciata dal Comune di
San Lazzaro di Savena il 13/7/2012

PREMESSO CHE:

con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 10/01/2019 vengono dati in concessione gli immobili comunali siti in via Galletta n. 42 all'Associazione "Centro Sociale Culturale Ricreativo Annalena Tonelli";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della concessione

Nel confermare ogni obbligazione assunta con la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 10/01/2019 citata in premessa, la presente concessione disciplina le modalità di concessione degli immobili siti in via Galletta n. 42, che di seguito si descrivono:

- i locali del fabbricato identificato catastalmente al foglio 28 mappale 524
- area esterna identificata catastalmente al foglio 28 mappale 525 su cui sono presenti n. 2 (due) gazebo come da concessione edilizia PUT 299/7/2014;



Carla Canini



- area esterna identificata al foglio 28 mappale 535 parte, individuata come "giardino" e che resta destinata ad uso pubblico, il Concessionario o chi per esso si accolla gli oneri di custodia della medesima, garantendo l'apertura e la chiusura quotidiana di detto spazio. Il tutto come da planimetria Allegato A, che diventa parte sostanziale ed integrante del presente atto.

ART. 2 – Scopo della concessione

Scopo della concessione è la gestione del complesso immobiliare per attività dell'Associazione "Centro Sociale Culturale Ricreativo Annalena Tonelli", così come meglio disciplinato nella gestione dalla "Convenzione per la gestione del Centro Sociale Culturale Ricreativo Annalena Tonelli", prot. 46874/2018 sottoscritta in data 7/11/2018 con il Dirigente della V^ Area Scuola e nel rispetto delle sue caratteristiche storiche e del contesto paesaggistico in cui si trova.

Art. 3 - Durata

La concessione avrà durata fino al 30/11/2019, prorogabile con atto espresso della Giunta Comunale.

ART. 4 – Recesso del Concessionario

Il concessionario può recedere con preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario.

Nel caso di revoca e di decadenza, gli immobili oggetto della concessione rientreranno nella disponibilità del Comune senza corresponsione d'indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate sui locali. Nessun rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario.

ART. 5 – Cessione e subconcessione

La concessione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la sua cessione.


ART. 6 – Oneri accessori


Il concessionario assume a proprio carico gli oneri accessori (allacciamenti, consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento, nella misura accertata a mezzo di contatori privati appositamente installati dallo stesso concessionario, spese telefoniche, TARI o altri tributi assimilati o altre eventuali spese comuni).

ART. 7 – Obblighi a carico del Concessionario

Il Concessionario avrà i seguenti obblighi, dai quali il Concessionario non deriverà in alcun modo nessun diritto ad ottenere corrispettivi o rimborsi di qualunque natura:

- a. di conservare e custodire gli immobili in concessione con la dovuta diligenza;

- 
- b. di assumere a propria totale cura tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali e delle aree concesse, come da "Disciplinare tecnico per la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria da porsi in carico a soggetti terzi affidatari della gestione di immobili di proprietà comunale", che si allega alla presente concessione Allegato-disciplinare manutenzione;
- c. di provvedere al pagamento dei consumi relativi alle utenze e all' eventuale attivazione/intestazione delle stesse;
- d. di segnalare ai competenti uffici comunali con il dovuto anticipo i necessari interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire le condizioni di funzionalità, sicurezza e decoro del bene in concessione;
- e. di provvedere al pagamento delle imposte, tasse e tariffe previste;
- f. di restituire l'immobile oggetto di concessione alla scadenza del termine in buono stato di manutenzione;
- g. di attivare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità vigenti sul territorio comunale;
- h. di non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'immobile concesso, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del Concedente (Amministrazione Comunale);
- i. di eseguire regolari e diligenti interventi di manutenzione ordinaria sul complesso oggetto di concessione, mantenendolo in condizioni di sicurezza, efficienza e decoro;
- j. di garantire l'osservanza di tutte le normative vigenti applicabili all'attività oggetto della convenzione e in particolare quelle relative a:
- prevenzione incendi secondo le norme di volta in volta vigenti;
 - sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii;
 - obblighi assistenziali, previdenziali e contributivi per quanto riguarda il personale;
 - al volontariato, nel caso di utilizzo di personale volontario;
 - pubblico spettacolo;
 - norme relative al diritto d'autore e ai diritti ad esso connessi;
 - limiti e divieti di somministrazione di bevande alcoliche;
- k. di garantire in qualsiasi momento ai dipendenti incaricati dal Comune completa libertà di accesso ed ispezione a tutti gli spazi, previo avviso per garantire la presenza di un responsabile, e ampia informazione sulla preparazione e lo svolgimento delle iniziative;
- l. di escludere l'erogazione di servizi o contributi economici a titolo di sponsorizzazione da parte di soggetti direttamente od indirettamente implicati in attività connesse a pornografia, pedofilia, prostituzione, commercio di armi, sfruttamento del lavoro minorile, discriminazione sessuale e/o razziale, violazione dei diritti civili e dei diritti dei lavoratori;



Carlo B.



m. di non organizzare direttamente né concedere ospitalità a manifestazioni e incontri a carattere politico, sia all'interno dello stabile che all'esterno, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

n. Il Concessionario è costituito custode del complesso denominato "Centro Sociale Culturale Ricreativo Annalena Tonelli" ne risponderà in caso di danneggiamento anche se derivante da incendio, qualora non provi che siano accaduti per cause ad esso non imputabili. Il Concessionario esonera espressamente la proprietà da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi in genere. L'Amministrazione Comunale si riserva la verifica periodica della corretta manutenzione ed allo scadere della convenzione il concessionario dovrà produrre le certificazioni aggiornate relative alle strutture ed agli impianti.

ART. 8 Garanzie richieste

Il Concessionario si assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere inerente lo svolgimento delle attività da esso promosse e gestite o autorizzate ed esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che dovessero pervenire durante l'utilizzo dei locali concessi in conformità alla presente concessione, di cui sarà ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

Tutte le spese relative alla presente concessione (registrazione, diritti, ecc.) sono a carico del Concessionario.

ART. 9 Revoca della concessione

La concessione potrà comunque essere sempre revocata con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale per:

- violazione degli obblighi di cui ai precedenti artt. 7) e 8);
- omessa manutenzione o uso improprio dell'immobile concesso;
- modifiche apportate all'immobile concesso, non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e dalla competente Soprintendenza.

L'inadempienza, da parte del Concessionario di uno dei patti contenuti nel presente atto, produrrà la sua revoca.

La revoca per le cause sopra elencate avverrà attraverso preavviso di almeno 5 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'immobile concesso.

Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della concessione.



ART. 10 – Riconsegna dei locali

Il Concessionario al termine della concessione, salvo eventuale proroga, dovrà lasciare libero l'immobile da persone e cose e in buono stato di conservazione, da accertare previo sopralluogo in contraddittorio con il personale tecnico del Comune e redazione del relativo verbale.

ART. 11 – Riservatezza

Il Concedente si impegna a non fornire a "terzi" notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al concessionario. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto di concessione.

ART. 12 – Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla privacy

Al momento della stipula del presente Contratto di Concessione, non sono previsti da parte del Concedente e del Concessionario trattamenti di dati personali di interessati diversi dalle parti contrattuali.

Qualora, nel corso del presente Contratto di Concessione il Concessionario ed il Concedente dovessero effettuare trattamenti di dati personali, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformeranno alle disposizioni del Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018.

Il Concedente autorizza sin da ora il Concessionario a far trattare i propri dati da terzi incaricati dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto di Concessione.

Le Parti si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice privacy o alla normativa vigente al momento.

ART. 13 – Variazioni al testo del contratto di concessione

Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente Contratto di Concessione dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

ART. 14 – Clausole fiscali e registrazione del contratto di concessione

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo, sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario, tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.





ART. 15 – Domicili contrattuali

A tutti gli effetti del presente Contratto di Concessione le parti eleggono domicilio in:

- il Concedente: Comune di San Lazzaro di Savena – Piazza Bracci n.1 – Cap. 40068, San Lazzaro di Savena (BO);
- il Concessionario al seguente indirizzo operativo: Centro sociale Culturale Ricreativo "Annalena Tonelli" – Via Galletta,42 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO);

ART. 16 – Referenti del Comune

Ai fini della corretta gestione della presente concessione si precisa che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della II^ Area.

ART. 17 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal seguente Contratto di Concessione si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto di Concessione, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

San Lazzaro di Savena, il 06 08 2019

Il Concedente

[Handwritten signature]



Il Concessionario

[Handwritten signature]

19/3/19 serie 3
200 00
1262

[Handwritten signature]



